



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

L'anno 2019, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GIOSI GIANLUCA	P	
2	BASSI JACOPO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	MOMBELLI PIETRO	P	
5	DI GENNARO VALENTINA		AG
6	ROSSI GIANANTONIO	P	
7	ACERBI ANNA	P	
8	BOTTI MARIA MADDALENA	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	PEDRINI SANTE	P	
11	BASSI MARCELLO		AG
12	SOCCINI DEBORA	P	

N	NOME	P	A
13	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
14	COTI ZELATI EMANUELE	P	
15	STELLA TIZIANA	P	
16	ZUCCHI ENRICO		A
17	AGAZZI ANTONIO	P	
18	ZANIBELLI LAURA MARIA	P	
19	BERETTA SIMONE	P	
20	AGAZZI ANDREA FILIPPO	P	
21	FILIPPONI TIZIANO	P	
22	DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA		A
23	BERGAMI ANDREA	P	
24	DRAGHETTI MANUEL	P	

Sono presenti gli Assessori:

BERGAMASCHI FABIO, NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, FONTANA CINZIA MARIA, GENNUSO MICHELE

Sono nominati scrutatori:

ACERBI ANNA, STELLA TIZIANA, ZANIBELLI LAURA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art.1 della legge del 27 dicembre 2013, n.147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall' utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge 28.12.2015 n. 208, in particolare, il comma 26 dell'art.1, che obbliga, in via generale, salvo eccezioni (pre-dissesto o dissesto per gli enti locali), tra cui non rientra il Comune di Crema, a mantenere la pressione fiscale per l'anno 2016, salvo che per la TARI, in misura non superiore a quella determinata nel 2015 e tenuto presente che questi obblighi normativi si sono prorogati anche per gli anni 2017 e 2018, mentre per quanto riguarda l'anno 2019, alla data attuale non sono state approvate modifiche al quadro normativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 20/12/2017, avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) - determinazione aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2018";

VISTO il combinato disposto del comma 677 dell'art.1 della legge n.147/2013 e del comma 28, dell'art.1, della citata legge di stabilità 2016, relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun altro tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non è tecnicamente possibile quantificare lo specifico utilizzo per ciascun cittadino, pertanto non è conseguentemente possibile effettuare alcuna ripartizione di costi in base all'effettivo utilizzo individuale del servizio medesimo;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, in quelli elencati nella tabella allegato C) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC";

TENUTO CONTO

- che il pagamento sia dell'IMU sia della TASI avviene con bollettini postali centralizzati o modelli F/24;
- che i soggetti passivi effettuano, per l'IMU, per il pagamento dovuto al Comune, versamenti in due rate di pari importo, calcolate sulle aliquote fissate dal Comune per l'immobile per l'anno 2019, dalla presente deliberazione, la prima scadente il 17 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre, restando ferma in ogni caso la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'importo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno;
- che in alternativa il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e che il versamento della seconda, a saldo dell'imposta dovuta

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del MEF alla data del 28 ottobre 2018;

- che i soggetti passivi, per la TASI, adottano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti punti;

CONSIDERATO che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'01/01/2016 della legge di stabilità 2016, ferme restando le esenzioni di cui all'art.7 del D.Lgs 504/92, anche per l'anno 2019 la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni per l'IMU è la seguente:

Non si applica l'IMU

- a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché adibita ad abitazione principale;
 - e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
 - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n.99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
 - i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- l'IMU, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
 - l'aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali, e relative pertinenze, a cui specificamente continua, in base alla normativa, ad applicarsi l'imposta;
 - la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU;
2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42;
3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

RILEVATO che fermo restando il sopra citato comma 26, dell'art.1 della legge di stabilità 2016, che vieta l'aumento della pressione fiscale per i tributi locali, salvo che per la TARI, il Consiglio Comunale, ai sensi di legge, può diminuirne le aliquote IMU fino a 0,3 punti rispetto all'aliquota base (0,76 per cento) per tutti gli immobili, salvo che per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per cui la diminuzione può essere di 0,2 punti rispetto all'aliquota base (0,4%), con una detrazione di euro 200, che può essere elevata fino a concorrenza del valore del tributo dovuto (la stessa detrazione si applica agli alloggi di enti di edilizia residenziale pubblica, con possibilità di analoga elevazione), e salvo nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati per cui l'aliquota può essere ridotta allo 0,4%;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata" (Art.13 comma 2 DL 201/2011);

RITENUTO di determinare le aliquote IMU, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune.

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2019, relativamente all'IMU, la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dal 01/01/2016 della legge di stabilità 2016, la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni, relativamente alla TASI, anche per l'anno 2019 è la seguente:

Non si applica la TASI

1. alle unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero esente dall'IMU), ad eccezione delle abitazioni principali in immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
2. ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- la TASI, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota *può essere stabilita dai Comune da zero a 0,25 per cento*;
- la base imponibile, essendo la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, è ridotta del 50 per cento:
 1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI;
 2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42;
 3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

CONSIDERATO, pertanto, che sono esenti dalla TASI, ai sensi del precedente punto, rispettivamente, per il possessore, l'immobile adibito ad abitazione principale, suo e del suo nucleo familiare, classificato in una delle categorie catastali da A/2 ad A/7, e per l'utilizzatore non possessore, l'immobile destinato ad abitazione principale di quest'ultimo e del suo nucleo familiare, con le stesse categorie catastali, fermo restando quindi, in quest'ultimo caso, l'assoggettabilità dell'unità immobiliare alla TASI al solo possessore;

RITENUTO di determinare le aliquote TASI, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, tenendo conto dei costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato C, alla presente deliberazione;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale, ai fini della TASI, e quindi di esentare dalla stessa, l'unità immobiliare, con relative pertinenze, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale assimilazione riguarda anche gli alloggi sociali così come definiti dalle vigenti disposizioni.

RICHIAMATI:

- l'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 che disciplina la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal dirigente dell'Area 2 Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (abbinato a quello rilasciato per il Bilancio di Previsione 2019 – 2021);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.103 del 20/12/2017 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.12 del 15/01/2018 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di gestione – PEG – anno 2018 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18. agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli n.14, voti contrari n.7(Agazzi Antonio-Zanibelli-Beretta-Agazzi Andrea-Filipponi-Bergami-Draghetti), espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, le detrazioni relative alla stessa, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al Comune per il 2019 in un numero massimo di due rate, che devono essere di pari importo, la prima scadente il 17 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre; che comunque resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta IMU complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno;
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2019, le aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, relative allo stesso, di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato C al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. **DI STABILIRE** che i soggetti passivi effettuano il versamento TASI per il 2019 con le stesse modalità e negli stessi termini del versamento IMU;
6. **DI DEMANDARE** al dirigente dell'Area 2 Servizi Finanziari l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito internet del Comune di Crema;
8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale come previsto dall'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 1 comma 688 della L. 147/2013;
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Giossi

Il Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)